



Istituto Tecnico Economico Statale "Alfonso Gallo"

Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo

Via dell'Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20

Regolamento di Istituto

C.d.I. 01/09/2017

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4

Titolo 2 DIRITTI E DOVERI

Art.5 DIRITTI
ART. 6 DIRITTO DI ESPRESSIONE
ART. 7 DIRITTO DI RIUNIONE
ART. 8 ASSEMBLEE DEI GENITORI
ART. 9 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI
ART. 10 COMITATO STUDENTESCO
ART. 11 DIRITTO ALLO STUDIO
ART. 12 VIGILANZA
ART. 13 DIRITTO ALLA SALUTE
ART. 14 ASSENZE E RITARDI DEGLI ALUNNI
ART.15 DOVERI
ART. 16 DISCIPLINA
ART. 17 IMPUGNAZIONI
ART. 18 DANNI
ART. 19 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Titolo 3 ORGANI COLLEGIALI

ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 21 PRESIDENTE
ART. 22 CONVOCAZIONE
ART. 23 SEDUTE
ART. 24 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
ART. 25 VOTAZIONI
ART. 26 VERBALI
ART. 27 GIUNTA ESECUTIVA

Titolo 4 USO DELLE RISORSE

ART. 28 LOCALI
ART. 29 BIBLIOTECA
ART. 30 LABORATORI E PALESTRE
ART. 31 ATTIVITÀ INDIVIDUALI
ART. 32 BUVETTE
ART. 33 PARCHEGGIO

Titolo 1 PRINCIPI GENERALI

ART. 1

La scuola risponde al compito fondamentale affidatole dalla società di istruire e formare le giovani generazioni, al fine di promuoverne la crescita umana e civile, nonché la cultura e la professionalità.

In essa vige il massimo rispetto reciproco tra tutti coloro che vi operano, senza discriminazioni di sesso, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali, di origini etniche.

ART. 2

Il personale docente e non docente, gli alunni e i genitori collaborano in armonia di intenti nell'adempimento delle proprie mansioni ma secondo le rispettive responsabilità educative, che conferiscono loro diversi e precisi diritti e doveri.

La scuola si costituisce come un ambiente sereno e laborioso nel quale sono tenute in giusta considerazione le esigenze psico-fisiche degli alunni e si opera per la prevenzione di possibili forme di disagio giovanile, nei limiti delle risorse disponibili.

ART. 3

L'attività didattica è programmata dal Collegio docenti, dai Consigli di classe e dai gruppi di materia sulla base delle indicazioni ministeriali e delle situazioni degli alunni e delle classi; il fine così perseguito è la migliore preparazione culturale e professionale degli studenti e il loro inserimento nella società come soggetti attivi, responsabili e umanamente consapevoli di sé.

Per consentire la partecipazione dei giovani alla propria formazione e motivarne lo studio i docenti comunicano ad inizio d'anno gli obiettivi, i contenuti ed il metodo del lavoro da svolgere.

I rapporti con le famiglie avvengono in prima istanza tramite gli studenti stessi, referenti delle scelte educative dei genitori, e si sviluppano attraverso le riunioni dei Consigli di classe, aperte a tutte le componenti, i colloqui individuali e i colloqui generali.

ART. 4

Le istituzioni sociali e le imprese economiche esterne, riconoscendo alla scuola l'alto valore delle sue funzioni e i benefici che tutto il territorio ricava dal suo buon funzionamento, possono efficacemente contribuire alla sua vita con le iniziative più opportune, nel rispetto della libertà di ricerca ed insegnamento della scuola.

Titolo 2 DIRITTI E DOVERI

Art.5 DIRITTI

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

L'Istituto persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di organizzazione della scuola e di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

ART. 6 DIRITTO DI ESPRESSIONE

Genitori, alunni e personale della scuola hanno diritto di:

- affiggere negli appositi spazi avvisi e manifesti e tenerli esposti per almeno 10 giorni purché siano firmati, datati e i contenuti non siano in contrasto con le leggi sulla stampa;
- distribuire comunicazioni all'interno della scuola, senza turbare il regolare svolgimento delle lezioni, previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Il dirigente scolastico adotta gli interventi di urgenza in caso di inosservanza di questi principi ed informa il Consiglio di Istituto, che adotta le eventuali sanzioni.

ART. 7 DIRITTO DI RIUNIONE

Genitori, alunni e personale della scuola possono riunirsi in locali della scuola in ore diverse da quelle di lezione. La richiesta è presentata dal responsabile della riunione almeno cinque giorni prima al dirigente scolastico, che indica il locale, valutate le esigenze di servizio. L'eventuale partecipazione di esterni alla scuola deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 8 ASSEMBLEE DEI GENITORI

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di istituto.

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'istituto.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato dei genitori, oppure quando la richiedano almeno duecento genitori.

All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il dirigente scolastico e gli insegnanti della classe o dell'istituto.

ART. 9 ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Le assemblee degli studenti possono essere di classe o di istituto.

L'assemblea di classe si può convocare una volta al mese, per non più di due ore, non sempre nello stesso giorno della settimana, fino al 15 maggio. La richiesta va presentata dai delegati almeno tre giorni prima in presidenza, con l'indicazione del giorno, dell'ora di svolgimento e dell'argomento da trattare.

La richiesta deve essere firmata dagli insegnanti che avrebbero lezione nelle ore indicate.

L'assemblea generale riguarda tutti gli studenti dell'istituto. Può essere convocata una volta al mese, tranne che nel mese precedente la fine delle lezioni. La richiesta va presentata almeno cinque giorni prima in presidenza e deve indicare il giorno, la durata e l'argomento. Deve essere firmata da almeno il 10% degli studenti, oppure dalla maggioranza dei rappresentanti di classe.

All'assemblea possono partecipare il dirigente scolastico e gli insegnanti dell'istituto.

La partecipazione di esperti esterni alla scuola deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Istituto.

ART. 10 COMITATO STUDENTESCO

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco.

Il Comitato può chiedere la convocazione dell'assemblea di istituto. Il Comitato si riunisce in ore non coincidenti con l'attività didattica. Il dirigente scolastico può autorizzare la riunione del Comitato in alternativa all'assemblea di istituto, per una durata non superiore alle due ore.

ART. 11 DIRITTO ALLO STUDIO

Il Consiglio di Istituto adotta le iniziative necessarie per rimuovere gli ostacoli che impediscono un efficace apprendimento. In base alle disponibilità di bilancio eroga contributi per consentire la partecipazione ad attività i cui costi sono a carico delle famiglie. L'accesso ai contributi avviene su proposta dei Consigli di classe o su richiesta degli studenti. L'assegnazione avviene in relazione al reddito familiare secondo criteri decisi dal Consiglio di istituto e resi pubblici.

Il Consiglio di Istituto, su proposta dei docenti, autorizza lo svolgimento di corsi di integrazione e recupero, al fine di prevenire fenomeni di insuccesso scolastico e di abbandono.

ART. 12 VIGILANZA

La vigilanza sugli alunni affidati alla scuola è assicurata:

- cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni dal docente della prima ora;

- durante la lezione, dal docente, secondo l'orario settimanale, o in caso di assenza da un suo sostituto;
- durante il cambio dell'ora, dall'operatore scolastico addetto al piano;
- all'uscita, dal docente dell'ultima ora di lezione.

Se non fosse possibile sostituire un docente assente la classe può essere dimessa anticipatamente previa comunicazione alle famiglie.

Durante le attività integrative la vigilanza è assicurata dal docente incaricato.

ART. 13 DIRITTO ALLA SALUTE

A norma dell'art.51 della legge anti-fumo (Legge 16 gennaio 2003, n. 3), al fine di tutelare la salute dei non fumatori e in particolare delle fasce più deboli della popolazione, è vietato fumare in tutti i locali scolastici. Come da DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n.104, tale divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche.

Il divieto si applica al personale docente, ATA, agli studenti e, più in generale, a chiunque frequenti, a qualunque titolo, i locali dell'Istituto.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

ART. 14 ASSENZE E RITARDI DEGLI ALUNNI

Gli allievi entrano a scuola alle ore 08:15 ed escono alle 13:15 o alle 14:15 a seconda che abbiano 5 o 6 ore di lezione. Per l'accesso ai servizi, sarà cura dei docenti assicurarsi che escano, da ciascuna classe, al massimo un maschio ed una femmina per volta.

I docenti in servizio alla prima ora giustificano eventuali ritardi entro i primi 15 minuti di lezione. Gli alunni in ritardo oltre i 15 minuti devono chiedere il permesso di entrata al Dirigente o uno dei suoi Collaboratori; di tale ritardo è fatta annotazione da parte del docente sul registro di classe, nel riquadro "assenti". Al terzo ritardo il coordinatore di classe provvede a convocare i genitori dell'alunno.

Le assenze devono essere giustificate il primo giorno utile, presentando l'apposito libretto, con firma autografa del genitore o di chi ne fa le veci, al Docente della prima ora. Per le assenze superiori a cinque giorni, in caso di malattia, è richiesta la presentazione di certificato medico. Gli alunni privi di giustificazione, il primo giorno, sono comunque ammessi; entro il terzo giorno, se non è presentata giustificazione, il Docente di classe avverte il Coordinatore. In tal caso, i genitori sono contattati telefonicamente e invitati a regolarizzare le giustificazioni.

L'avvenuta giustificazione o non giustificazione, previa valutazione dei motivi adottati, è accuratamente trascritta sul diario di classe. Nel caso di assenze frequenti o collettive, il Coordinatore di classe provvederà a contattare le famiglie.

L'accesso all'Istituto deve avvenire utilizzando esclusivamente l'ingresso principale.

Sono consentite uscite anticipate solo in casi eccezionali, validamente documentati dai genitori.

In nessun caso sono ammesse uscite temporanee dall'Istituto. È vietato lasciare la scuola senza preventivo permesso della presidenza.

È severamente vietato introdurre estranei o dare loro appuntamento all'interno della scuola.

Art.15 DOVERI

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente col principio di rispetto reciproco di tutte le persone che compongono la comunità scolastica.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dell'istituto.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

7. Il divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza che trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.

Art. 16 DISCIPLINA

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 15 e al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica sono sanzionati secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. La violazione del divieto di utilizzo di cellulari e altri dispositivi elettronici comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari quali:

- ritiro temporaneo del cellulare o di altro dispositivo elettronico, preventivamente spento per rispetto delle norme a tutela della privacy;
- annotazione scritta sul registro di classe;
- consegna in Vicepresidenza dell'oggetto con contestuale ammonizione scritta;

- invito, alla famiglia, a presentarsi per un colloquio con il Dirigente Scolastico;

- nei casi più gravi, il Consiglio di classe potrà infliggere una sospensione dalle lezioni nei termini delle sue competenze.

5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

6. Il richiamo ad un comportamento corretto viene fatto, in prima istanza, dal docente attraverso l'ammonizione riportata sul registro di classe per la comunicazione al dirigente scolastico e, ove lo si ritenga necessario, alla famiglia.

7. In caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari lo studente può essere temporaneamente allontanato dalla comunità scolastica.

8. Gli alunni destinatari di irrogazione di sanzioni disciplinari e, comunque, con meno di otto decimi nel comportamento non parteciperanno ai Viaggi di istruzione.

9. I provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal competente Consiglio di classe, che deve valutare se sussiste la possibilità di convertirli in attività in favore della comunità scolastica.

10. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Istituto, se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

a) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

b) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

11. Nei casi in cui ricorrano motivazioni di urgenza o non sia possibile convocare tempestivamente l'organo collegiale, i provvedimenti di allontanamento sono disposti dal dirigente scolastico, per garantirne l'efficacia educativa. Tali provvedimenti devono essere successivamente ratificati dal Consiglio di classe.

12. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico sono adottate da parte del Consiglio d'Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni che comportano l'allontanamento della comunità scolastica per più di quindici giorni, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione dovrà essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

13. Le sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi nei casi più gravi di quelli già indicati al punto precedente ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, possono essere disposte dal Consiglio d'istituto.

14. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) nel rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto del coordinatore di classe con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

15. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, all'Organo di Garanzia.

Art. 17 IMPUGNAZIONI

1. Per decidere sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento si costituisce un Organo di garanzia, formato dal dirigente scolastico, un docente, un genitore, uno studente.

2. L'Organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del presidente.

ART. 18 DANNI

Il rispetto dei beni comuni è un dovere civico. Lo spreco, quindi, si configura come forma di inciviltà. Accettare questo principio, da parte di tutte le componenti della scuola, significa evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per assicurare un luogo di lavoro dignitoso si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti irresponsabili o vandalici. Vanno rispettati, pertanto, i seguenti principi di comportamento:

- chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno;
- se i responsabili non vengono individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe medesima nella sua attività didattica;
- nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento;
- qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, aule, laboratori, palestre, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa;
- nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio;
- se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica;
- è compito della Giunta Esecutiva fare la stima dei danni verificatisi e comunicare agli studenti interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento;
- le somme derivanti dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.

ART. 19 DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI

Ai sensi della legge 241/90 è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi a chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, i titolari di tale diritto possono chiedere di esaminare gratuitamente i documenti e chiederne copia, rimborsando il costo, che sarà stabilito ogni anno dal Consiglio di Istituto. Per esercitare tale diritto occorre fare domanda motivata, indicando cioè l'interesse ad accedere agli atti. Il Dirigente scolastico deve valutare se il presentatore ha interesse giuridico e se gli atti richiesti non pregiudicano la riservatezza di terzi. Sono esclusi gli atti coperti da divieto di divulgazione previsto dalla legge e quelli esplicitamente indicati nei regolamenti emanati dal Ministero ai sensi della suddetta L. 241.

Titolo 3 ORGANI COLLEGIALI

ART. 20 DISPOSIZIONI GENERALI

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale (o con circolare interna) e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. Si intende che la convocazione è altresì valida se pubblicata sul sito web dell'istituto.

La lettera, la circolare e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Ogni organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse.

Ogni organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri OO.CC. che esercitano competenze parallele, ma con rilevanze diverse, in determinate materie.

CONSIGLIO DI ISTITUTO

ART. 21 PRESIDENTE

Il presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta nella prima votazione, a maggioranza semplice nella successiva. In seconda votazione, in caso di parità, è eletto il genitore la cui lista ha riportato più voti.

Il Consiglio elegge un vice-presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente subentra nella funzione il consigliere più anziano tra i rappresentanti dei genitori.

Il presidente assicura il regolare svolgimento della seduta, adotta i provvedimenti necessari, designa il segretario, prende contatti con i presidenti di altri consigli di istituto.

ART. 22 CONVOCAZIONE

Il CdI è convocato dal presidente.

Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio anche su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva, della maggioranza dei componenti del consiglio, almeno del 30% di genitori, studenti, docenti. La convocazione è disposta entro 15 giorni dalla richiesta.

La prima convocazione dopo le elezioni è disposta dal Dirigente scolastico.

ART. 23 SEDUTE

Il Consiglio è validamente costituito anche se qualche componente non ha eletto i propri rappresentanti e può funzionare anche se privo di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.

Le variazioni dell'ordine del giorno possono essere presentate da tutti i consiglieri solo all'inizio della seduta e sono subito messe in votazione.

Il CdI può chiedere, su materie di propria competenza, il parere degli altri organi collegiali, delle assemblee di genitori e studenti.

Il CdI può istituire commissioni costituite anche da membri esterni al Consiglio e da esperti.

Alle sedute possono assistere tutti gli elettori, tranne quando si discute di persone. Il presidente può decidere la prosecuzione della seduta con i soli consiglieri quando non viene garantito l'ordinato svolgimento dei lavori.

In relazione ai punti all'ordine del giorno, la Giunta Esecutiva può invitare ad intervenire senza diritto di voto genitori, alunni, personale della scuola, esperti, rappresentanti degli enti locali, di associazioni. Il Consiglio può deliberare che prenda la parola chi non ne fa parte.

Le dimissioni dal Consiglio sono presentate al presidente che le mette in votazione alla prima riunione utile. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere subentra il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

ART. 24 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Le delibere del Consiglio di Istituto sono affisse all'albo. Quelle riguardanti persone sono affisse su richiesta degli interessati.

Tutti gli elettori possono consultare il verbale delle sedute del CdI e chiederne copia. I consiglieri possono consultare e chiedere copia degli atti del CdI e della Giunta Esecutiva.

Copia del regolamento di istituto è affissa all'albo e pubblicata sul sito web della scuola.

ART. 25 VOTAZIONI

Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Gli studenti minorenni hanno diritto di voto solo consultivo su programma annuale, conto consuntivo, impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento dell'istituto, acquisti.

La votazione è segreta quando si tratta di persone.

ART. 26 VERBALI

Il segretario, designato dal presidente, redige il verbale di ogni seduta, che viene approvato all'inizio della seduta successiva. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

ART. 27 GIUNTA ESECUTIVA

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio di Istituto, ai sensi del T.U. 297/94, nel corso della seduta di insediamento del CdI stesso. I membri della Giunta sono eletti a maggioranza semplice da tutti i componenti del CdI.

Titolo 4 USO DELLE RISORSE

ART. 28 LOCALI

I locali e le attrezzature della scuola possono essere temporaneamente utilizzati, fuori dall'orario di servizio scolastico, per le attività previste dalla legge. Le modalità di utilizzo e le competenze di autorizzazione sono stabilite dal T.U. 297/94, dal D.P.R. 275/99 e dalle delibere del Consiglio di Istituto.

ART. 29 BIBLIOTECA

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da criteri generali stabiliti annualmente dal Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, in modo da assicurare:

- a) l'accesso alla biblioteca da parte degli studenti, dei docenti e dei genitori;
- b) orari e modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
- c) la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librerie.

ART. 30 LABORATORI E PALESTRE

L'accesso ai laboratori e alle aule speciali è regolato all'inizio di ogni anno da apposito calendario, in modo da consentirne l'uso, anche a rotazione, da parte di tutte le classi. Gli alunni possono accedere ai laboratori solo con la presenza di un docente.

Ai sensi del D.I. 28/5/75, le attrezzature dei laboratori e delle palestre sono affidate in custodia dal Dirigente scolastico a docenti, che rispondono della loro conservazione.

All'inizio di ogni anno può essere emanato un regolamento d'uso delle suddette attrezzature, a cura del responsabile di materia e del dirigente scolastico.

ART. 31 ATTIVITÀ INDIVIDUALI

È possibile utilizzare le attrezzature scolastiche sentito il dirigente scolastico e a condizione che sia sempre presente un docente esperto.

ART. 32 BUVETTE

Entro le ore 9.00, un rappresentante di classe consegnerà alla buvette la lista delle richieste già compilata.

I dipendenti della buvette provvederanno a consegnare nelle singole classi i prodotti richiesti e a ritirare l'importo dovuto.

Gli studenti potranno concordare con il docente di classe un piccolo intervallo di max 10 minuti per la consumazione.

Al di fuori di quanto suddetto, in caso di necessità, gli alunni possono recarsi UNO ALLA VOLTA alla buvette, dopo le 10.15 e solo con l'autorizzazione del docente di classe.

Gli alunni sono tenuti a non trattenersi fuori dall'aula, per le consumazioni, più del tempo necessario e a non chiedere al docente più di una uscita (buvette + bagno + segreteria + ...) onde favorire le necessità degli altri compagni.

Gli alunni, durante l'uscita e il rientro in aula, dovranno assumere un atteggiamento corretto onde non nuocere al regolare svolgimento delle lezioni.

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare gli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti per evitare di sporcare i locali scolastici, rispettando il lavoro dei collaboratori scolastici e dei dipendenti della buvette nei confronti dei quali avranno un atteggiamento di rispetto, anche formale, consono alla civile convivenza. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni non possono allontanarsi per recarsi la buvette.

Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno i nominativi degli alunni o le classi che non rispettano le suddette regole.

Per le inosservanze al regolamento, spetterà al docente di turno l'incarico di prendere atto dell'inadempienza, facendone menzione nel registro di classe.

ART. 33 PARCHEGGIO

L'uso del parcheggio esterno alla Scuola, non custodito, deve rispettare la segnaletica e le norme stabilite dell'Istituto.

È vietato parcheggiare negli spazi riservati a qualunque titolo.